

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
ED IL TRASPORTO INTERMODALE**

Direzione Generale per la Motorizzazione

Prot. 103032/DIV3/E

Roma, 19 dicembre 2008

Oggetto: Certificato di approvazione ADR mod. DTT 306 "Barrato rosa".

Con l'obiettivo di semplificare le procedure di rilascio e rinnovo dei certificati di approvazione ADR è stata predisposta una procedura meccanizzata.

A partire dal 2 febbraio 2009 sia per il primo rilascio che per il rinnovo del certificato di approvazione ADR deve essere utilizzato il nuovo stampato, così entro il 2 febbraio 2010 i relativi dati saranno acquisiti nel sistema informatico centralizzato.

Per i rinnovi si procede alla stampa di un nuovo certificato con il contestuale ritiro del precedente esemplare da annullare e conservare agli atti dell'ufficio.

Analogamente si procede per i successivi rinnovi.

Per quanto riguarda le procedure di stampa si rimanda al manuale redatto dal CED. Per uniformità, nella stampa dei certificati dovranno essere utilizzati esclusivamente i "font" indicati nel citato manuale.

Con l'occasione si rammenta quanto segue:

Validità del certificato

La validità del certificato di approvazione dovrà essere, al più tardi, un anno dopo la data dell'ispezione tecnica del veicolo che precede il rilascio del certificato. Il periodo di validità successivo dipende, tuttavia, dall'ultima data di scadenza nominale, se l'ispezione tecnica è effettuata nel mese che precede o nel mese che segue questa data (9.1.3.4 ADR).

Circolazione dei veicoli oltre il termine di validità del DTT 306

È consentita la circolazione anche oltre il termine di scadenza del certificato DTT 306 in presenza di prenotazione effettuata entro il predetto termine, fino alla data fissata per la presentazione all'ispezione tecnica di rinnovo in analogia a quanto previsto per la revisione dei veicoli a motore di cui al D.M. 6 agosto 1998, n. 408. Ovviamente tale possibilità è riservata solo alla circolazione in territorio nazionale.

Tariffe

La visita e prova per il rilascio o rinnovo del certificato di conformità ADR è soggetta alla tariffa prevista dalla voce 4 della Tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni.

Il rilascio e il rinnovo del certificato di approvazione ADR sono soggetti ad imposta di bollo sin dall'origine.

Veicoli già ammessi al trasporto di merci pericolose in ambito nazionale

Per i veicoli previsti dal comma 2 dell'art. 3 del D.M. 19 settembre 2005 si comunica che è in fase di definizione una procedura meccanizzata per l'idoneità alla circolazione in territorio nazionale. Nelle more, la circolazione dei veicoli citati nel precedente capoverso è regolata secondo la previgente normativa così come già richiamata nella circolare 21 febbraio 2005, n. 572/MOT2/E che si allega in copia.

Si precisa, infine, che l'attribuzione del codice cisterna non è l'esclusivo elemento di valutazione per stabilire la conformità alle norme ADR.

Il Direttore generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli